

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ADRIATIC ECONOMY OBSERVER HUB"**

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di marzo in Senigallia, Strada IX n. 26 si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione "ADRIATIC ECONOMY OBSERVER HUB".

Assume la Presidenza dell'assemblea, nominato dagli intervenuti ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto sociale, il signor Gabriele Costantini e nominato segretario il signor Rossana Del Regno al fine di discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

- **adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;**
- **delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato ai soci a mezzo mail in data 28 febbraio 2025;

- che sono presenti n. 5 soci su n. soci aventi diritto di voto, e precisamente:

---associato 1 Marcello Costantini CST MCL 46L18 E506G

---associato 2 Lorenza Biagetti BGT LNZ 52B01 I608G

---associato 3 Giacomo Costantini CST GMC 06S06 A271C

---associato 4 Gabriele Costantini CST GRL 73B07 I608L

---associato 5 Rossana Del Regno DLR RSN 65T59 H703D

- che si è accertata della identità e legittimazione dei presenti;

che pertanto l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita al fine di discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Aperto la discussione il Presidente dà atto della necessità di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni di cui al D. Lgs 117/2017 al fine di consentire l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare il Presidente espone la necessità

- di riformulare l'art. 1 prevedendo in successivi ad autonomi articoli la sede e la durata dell'associazione;
- di modificare l'art. 3 introducendo lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente delle attività di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2007;
- di introdurre al medesimo art. 3 la disciplina concernente lo svolgimento delle attività strumentali e secondarie e la facoltà di svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto disposto rispettivamente dagli artt.6 e 7 del D.Lgs 117/2017;
- di modificare la disciplina contenuta negli attuali artt. 3-5-6, avente ad oggetto le modalità di ammissione dei soci, in particolare introducendo il termine entro cui comunicare la delibera di ammissione, in aderenza con quanto disciplinato all'art. 23 del D.Lgs 117/2017;
- di riformulare la disciplina relativa ai diritti e doveri dei soci di cui agli attuali artt. 6-7 dello statuto;
- di modificare l'art. 9 introducendo la disciplina concernente le singole cause di scioglimento del rapporto associativo: morte, dimissioni, recesso e morosità;
- di riformulare l'art. 10 relativamente al patrimonio dell'associazione;
- di modificare l'attuale art. 11 relativamente alla redazione del bilancio di esercizio e alla redazione, al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017, del bilancio sociale;
- di modificare la disciplina concernente l'assemblea, contenuta agli artt. artt. 13-14-15-16-17-18, con particolare riferimento al diritto di voto, riconosciuto solo ai richiedenti iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci, al conferimento deleghe, ai quorum deliberativi e costitutivi, alle competenze della medesima e alla facoltà di svolgimento dell'adunanza mediante sistemi di collegamento audio-video;
- di modificare la disciplina concernente l'organo amministrativo, contenuta agli artt. 20-21-22-23-24-25-26, con particolare riferimento alle modalità di convocazione, allo svolgimento delle assemblee in videoconferenza, ai quorum costitutivi e deliberativi e alle competenze;
- di introdurre una disciplina relativa ai libri sociali obbligatori;



- di introdurre la disciplina dell'organo di controllo, la cui obbligatorietà è determinata dal superamento dei requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017;

- di introdurre una disposizione concernente lo scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio ad altro ente del terzo settore in forza di quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 e quindi di adottare un nuovo testo di statuto sociale.

Esaurita la discussione il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea dell'associazione "ADRIATIC ECONOMY OBSERVER HUB", con il voto favorevole di 5 (numero soci) su n.5 soci con diritto di voto, espresso verbalmente secondo l'accertamento fattone dal presidente DELIBERA:

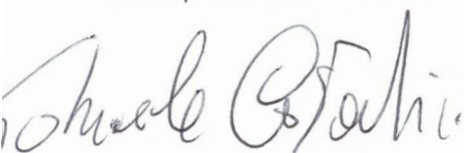
- di apportare allo statuto sociale le modifiche esposte nella discussione del presidente e quindi di adottare un nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- di mantenere inalterata la denominazione, la sede, numero dei componenti dell'organo amministrativo e durata degli esercizi sociali;

- di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione a quanto deliberato in particolare procedendo all'iscrizione della presente associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.00

firma presidente



firma segretario



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ADRIATIC ECONOMY OBSERVER HUB – E.T.S."

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile, l'Associazione denominata "ADRIATIC ECONOMY OBSERVER HUB - E.T.S.", anche in sigla "ADRIAECO HUB - E.T.S".

2. L'utilizzo dell'acronimo E.T.S è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - SEDE

1. L'associazione ha sede nel Comune di Senigallia.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale e delle eventuali sedi secondarie nell'ambito del medesimo comune.

3. Il mutamento dell'indirizzo nell'ambito del medesimo comune non comporta la necessità di una modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione ai pubblici registri.

Art. 3 - DURATA

1. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - SCOPO E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro; è apartitica, apolitica e democratica.

2. L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- g) formazione universitaria e post-universitaria;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3. In particolare l'associazione può:

- svolgere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro;

- svolgere attività editoriali: concorsi e pubblicazioni di vario genere, utilizzando anche piattaforme web e social;

- attivare iniziative culturali anche in collaborazione con altre associazioni, enti, scuole e università nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita culturale;

- ingaggiare, assumere e scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obbiettivi statuari;

- svolgere qualsiasi attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura della cooperazione in area adriatica, anche nelle istituzioni scolastiche e universitarie.

4. L'associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali purché con i criteri e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

Art. 5 - VOLONTARI E LAVORATORI

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di volontari e lavoratori dipendenti secondo quanto disposto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs 117/2017.

Art. 6 - CATEGORIE DI SOCI

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che si sono riuniti la prima volta per dare origine all'associazione;
- ordinari: coloro richiedono l'ammissione all'associazione dietro versamento della quota di partecipazione;
- onorari: coloro che su delibera del Consiglio Direttivo ricevono lo status di associato in considerazione di particolari meriti o motivi speciali;

I soci onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa.

3. È esclusa la temporaneità della qualità di socio, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.9. Le quote di partecipazione non sono trasmissibili neanche a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

ART. 7 - AMMISSIONE

1. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente; la deliberazione è comunicata al richiedente e annotata nel libro dei soci.

2. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni al richiedente; contro il rifiuto è ammesso ricorso entro 30 giorni all'assemblea dei soci che deciderà nella prima assemblea utile o in quella appositamente convocata.

3. Possono assumere la qualità di socio anche i richiedenti minori di età; in tal caso la domanda di ammissione deve essere presentata dal rappresentante legale secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto di:

- intervenire e votare in assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- usufruire dei servizi e partecipare alla vita associativa;
- eleggere le cariche sociali; il diritto di elettorato passivo spetta ai soli soci maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa ed esaminare i libri sociali

e il dovere di:

- rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi associativi;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione;
- essere in regola con il versamento della quota associativa e di ogni eventuale contributo straordinario determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per recesso;
- per morosità;
- per esclusione.

2. Il socio può recedere dal rapporto associativo in qualunque momento. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o pec e produce effetto dal momento della ricezione della comunicazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda inadempiente degli obblighi sociali o che adotti comportamenti contrari agli scopi dell'associazione o lesivi dell'immagine della medesima. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'assemblea dei soci che deciderà nella prima riunione utile o in quella appositamente convocata.



4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine di sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale di riferimento comporta l'automatica esclusione del socio senza necessità di alcuna formalità.

5. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo è escluso il rimborso della quota di partecipazione e di ogni altro eventuale apporto conseguito dall'associazione.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- l'Organo di revisione, se nominato.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della funzione.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Ogni socio ha diritto a un voto.

3. Essa è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio; deve inoltre essere convocata quando sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o quando richiesta da almeno un terzo dei soci.

4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso inviato ai soci mediante lettera raccomandata a.r., pec o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni antecedenti la data dell'assemblea. L'avviso deve contenere la data, il giorno, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Può anche indicare la data della seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto in prima convocazione occorre il voto favorevole di due terzi dei soci; in seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia il numero dei soci intervenuti, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

7. È ammesso il voto per delega rilasciata per iscritto ad altro socio; è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a tre per ciascun socio.

8. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video.

L'assemblea può svolgersi anche esclusivamente in modalità remota; in tal caso non sarà indicato il luogo fisico di convocazione.

10. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente e un Segretario.



11. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

12. Il Segretario redige il verbale di assemblea salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è competente a:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea tra i soci in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea determina il numero dei membri che compongono il direttivo.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di almeno due dei suoi componenti o da un terzo dei soci.

5. L'avviso di convocazione, contenente l'ora, la data ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica ordinaria, pec o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza è la convocazione può avvenire due giorni prima dell'adunanza.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro dei verbali del Consiglio stesso.

8. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza con le modalità indicate al precedente art. 11.

9. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

10. Nel caso di morte, dimissioni o impedimento di un consigliere deve essere convocata l'assemblea per eleggere il sostituto il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è competente a:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- b) eseguire le deliberazioni e le decisioni assunte dall'assemblea;
- d) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e) deliberare sulla richiesta di ammissione;
- f) deliberare sull'esclusione dei soci;
- g) provvedere e vigilare in ordine all'attuazione delle norme dello statuto e del regolamento;
- h) redigere il bilancio, corredato da tutti i documenti obbligatori da portare all'assemblea;

i) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;

l) proporre, discutere e approvare i regolamenti e loro modifiche.

ART. 15 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente, espletandone tutte le funzioni.

ART. 16 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'associazione può nominare un organo di controllo; la nomina è obbligatoria al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, e se collegiale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 2397 del codice civile come richiamato dall'art. 30 del CTS. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.

3. I membri sono eletti dall'assemblea; rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti degli organi di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'organo di controllo, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, può svolgere la funzione di revisore legale, e in tal caso se collegiale, tutti i componenti devono essere iscritti nell'apposito registro; la funzione di revisione legale può anche essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, ai sensi dell'art. 31 del CTS.

7. Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c. può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri Sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi Sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo il quale ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'assemblea.

ART. 18 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dal patrimonio mobiliare e immobiliare, da contributi, lasciti, erogazioni, dal fondo di riserva, dai proventi derivanti

dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali e dalle entrate provenienti dalle attività di raccolta fondi.

ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale l'organo amministrativo deve redigere, con le forme e le modalità di cui all'art.13 del D.Lgs 117/2017, il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del CTS è obbligatoria la redazione del bilancio sociale.
4. Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 11 del presente statuto, la quale provvede anche alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri.
2. All'esito dell'attività di liquidazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs 117/2017, alle disposizioni del codice civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tabella Costituita



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA
Atto reg.to il 21 MAR. 2025 al n. 476
serie 3 per € 200
per il DIRETTORE TERRITORIALE

Il Funzionario
Alessia BIANCHINO*

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo MENGONI)

